

IIN BREVE n. 009-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTE A QUESITI

Con la Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 l'Agenzia delle Entrate pubblica le risposte ai quesiti formulati in occasione di Telefisco 2015. I chiarimenti forniti, nella formula quesiti e risposte, riguardano le novità fiscali per le imprese ed i professionisti in materia IVA (black list, dichiarazioni d'intento, nuovo regime forfetario, inversione contabile), ma anche dubbi relativi a certificazione unica, dichiarazione precompilata, nuove regole del ravvedimento operoso e redditometro.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.6E del 19.02.2015
(documento 059)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - IL CALENDARIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (EX CUD)

Domanda

Anche per una prestazione occasionale un'azienda ha l'obbligo di mandare la certificazione dei compensi erogati? Se sì, la scadenza è sempre il 28 febbraio?

Risponde G.Mingione

Sono tenuti all'invio della Certificazione unica 2015, che a partire da quest'anno sostituisce il Cud e le altre certificazioni in forma libera rilasciate per altre tipologie di redditi, coloro che nel 2014 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni (anche occasionali) assoggettati a ritenuta. In relazione a tali redditi, il sostituto d'imposta deve rilasciare la Certificazione unica 2015 ai diretti interessati entro il 2 marzo (la scadenza ordinaria del 28 febbraio è sabato), per poi trasmetterne telematicamente il contenuto all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo (anche in questo caso, il termine ordinario, fissato al 7 marzo, cade di sabato). Tuttavia, come precisato con comunicato stampa del 12 febbraio scorso, nel 2015 (anno di prima applicazione della disposizione), l'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 può avvenire anche dopo la data del 9 marzo, senza applicazione di sanzioni.

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 20/02/2015 per il mese di gennaio 2015

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5											
%	-0,7											

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GENNAIO 2015

L'indice Istat relativo al mese di gennaio 2015 è pari a 106,5 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **0,125000%** (incremento mese). Dunque crescita solo per la quota fissa per effetto della deflazione.

DEFLAZIONE - tendenza diffusa e persistente alla diminuzione dei prezzi (un fenomeno di contrazione o di rallentamento dell'attività economica o del reddito)

TFR IN BUSTA PAGA - PERPLESSITA' SULLA MANOVRA

Il Tfr in busta paga ad opzione pone alcune perplessità: incide su un istituto che dovrebbe garantire un futuro, insieme alla pensione obbligatoria e eventualmente a quella complementare e una spinta ai consumi potrebbe non giustificare la scelta di ridurre il potere d'acquisto degli anni a venire. Inoltre, quali effetti finanziari potrebbe suscitare? Infatti si potrebbero avere costi aggiuntivi per le imprese...ma soprattutto fino a che punto sarà di aiuto finanziario per il lavoratore?

SPESA PENSIONISTICO-ASSISTENZIALE INPS 2012 dal rapporto Brambilla, nella Relazione Annuale CNEL 2014, Rapporto CNEL sul Welfare 2012-2013, Dati MEF Dic.2013 - note di Stefano Biasioli


In un Paese che discute senza conoscere i fatti ed i numeri veri, non si può ragionare sul Bilancio INPS senza partire dai numeri reali e dalle prestazioni erogate, sia quantitative che qualitative. Per fortuna, in un mare di "bulletti" e di "sragionatori" galleggia ancora qualche navigante "con raziocinio".

I dati di riferimento sono questi:

- **SPESA PENSIONISTICO-ASSISTENZIALE COMPLESSIVA INPS 2012 = 311,11 miliardi di euro (o 313,949, sec. Il MEF)**
- **SPESA PENSIONISTICA "PURA" = 211,11 miliardi di euro (al lordo delle imposte)**
- **SPESA ASSISTENZIALE INPS = 100,00 miliardi di euro**
- **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS = 190,4 miliardi di euro**
- **"Presunto buco pensionistico INPS" = 20,7 miliardi**

- **IMPOSTE PAGATE dai PENSIONATI = 42,9 miliardi di IRPEF +
3 miliardi di ADDIZIONALI IRPEF**
- **SPESA PENSIONISTICA EFFETTIVA = 165,21 miliardi**

- **ATTIVO PENSIONISTICO “puro” (contributi-prestazioni) = 25,19 miliardi.**
- **RAPPORTO SPESA PREVIDENZIALE/PIL=12%**

 **“I pensionati, perciò non sono dei parassiti, ma danno un contributo cospicuo al bilancio dello Stato” (T.Oldani).**

Ma, contrariamente a quanto dice Tito Boeri e Chi la pensa (erroneamente) come Lui, Noi continuiamo a sostenere che la parte disastrosa dei conti dell'INPS non è legata alle pensioni in quanto tali nè all'ex-INPDAP ma all'assistenza, voce che pesa (secondo Brambilla) circa 95 miliardi l'anno.

Vedi anche

NON SAREBBE ORA DI SEPARARE LA PREVIDENZA DALL'ASSISTENZA?

in Brevia 8/2015

CDM DEL 20 FEBBRAIO: DISEGNO DI LEGGE PER DECRETO LEGISLATIVO SU POLITICHE ATTIVE A TUTELA DELLA NATALITA' E GENITORIALITA'

Nel Consiglio dei Ministri del 20 u.s. si è discusso e posto in disegno di legge la tutela della natività e genitorialità.

In particolare:

- piena parificazione tra lavoro dipendente e autonomo ai fini del congedo parentale;
- piena estensione delle tutele in caso di adozione o affidamento dei minori; estensione fino al dodicesimo anno dei permessi che fino ad oggi erano riconosciuti solo fino all'ottavo anno di vita del minore;
- congedo parentale a ore;
- l'estensione al padre libero professionista dell'indennità di maternità in caso di impossibilità della madre di goderne;
- facoltà di scelta del part time in luogo del congedo parentale; estensione delle tutele ai genitori con figli in condizione invalidante.

Attenzione: le norme entrerebbero in vigore in via sperimentale solo per l'anno 2015; per gli anni successivi sarebbero condizionate all'entrata in vigore di specifici decreti legislativi previa adeguata copertura economica.

IN ALLEGATO A PARTE - SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO da QuotidianoSanità (documento 060)

PENSIONE ANTICIPATA: IL TAGLIO NON È REVOCABILE

da Sole_24 ore - risposta 701

D - Sono andato in pensione il 1° giugno 2014 con 60 anni e 6 mesi di età e 45 anni di contribuzione (di cui 16 anni riconosciuti dall'Inail per esposizione all'amianto, quindi ai fini previdenziali 8 anni di contribuzione). L'Inps, al momento della pensione ha applicato la penalità della legge Fornero. Vorrei sapere se, in base alla nuova legge 190/2014, posso recuperare la penalità applicatami dall'Inps, oppure se questa nuova Legge è solo applicabile a quelli che vanno in pensione dal 1 gennaio 2015. Non basta il fatto che la legge Fornero abbia obbligato (è non volontariamente) a lavorare maggiormente, senza dover riconoscere gli anni di contribuzione in più.

R - L'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 prevede che, solo per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, le penalità applicate ai lavoratori che hanno avuto accesso alla pensione anticipata con meno di 62 anni non troveranno applicazione. In attesa dei chiarimenti ministeriali e dell'Inps, se ne desume che i soggetti pensionati fino a tutto lo scorso 31 dicembre 2014 e che hanno avuto l'applicazione delle penalità non potranno beneficiare della novità. Nel caso del lettore sulla base dei dati indicati si deve segnalare che la penalità è stata pari all'1,50 per cento applicata esclusivamente sulle quote retributive.

TOTALIZZAZIONE, SOLUZIONE PER CHI HA PIÙ GESTIONI

da Sole 24 ore - risposta 684

D - Sono un libero professionista, iscritto alla gestione separata Inps; se intendessi uscire dalla gestione separata, iscrivendomi in altro regime, i miei contributi (dipendente dal 1988 al 2005, poi dal 2006 libero professionista in gestione separata) si perdono?

R - La via da seguire, per non perdere la contribuzione accumulata ad oggi, è quella della totalizzazione.

In maniera specifica, la prestazione è quella della pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- raggiungimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
- anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali).

L'anzianità contributiva deve essere accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione.

Il requisito anagrafico, a decorrere dal 1 gennaio 2013, deve essere adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

IL MEDICO E' TENUTO A RILASCIARE FATTURA da Sole 24 ore - risposta 631

D - Il medico che pratica l'agopuntura deve certificare la prestazione rilasciando ricevuta fiscale/fattura fiscale (prenumerata e acquistata da rivenditori autorizzati), oppure può rilasciare una normale ricevuta sanitaria?

Nel caso di utilizzo della ricevuta fiscale, è consentita la registrazione cumulativa giornaliera sul registro dei corrispettivi?

R - Il medico è tenuto a certificare le proprie prestazioni rilasciando una vera e propria fattura.

L'esonero dall'obbligo di emettere fattura è previsto dall'articolo 22 del Dpr 633/1972 per alcune categorie di prestazioni fra le quali non rientra quella svolta da un medico.

PULIZIA SCALE: È ILLECITO L'AUMENTO ALLO STUDIO

da Sole 24 ore - risposta 662

D - Sull'Esperto risponde ho letto una risposta a un quesito sulla pulizia delle scale per gli studi professionali in cui si ribadisce che la spesa per le scale è stimabile oggettivamente solo in ragione dell'altezza del piano dell'abitazione.

Vi sarei grata se poteste indicarmi l'articolo di legge a cui si fa riferimento. Io ho dato in locazione a uno studio medico un appartamento al terzo piano.

L'assemblea nel 2010 ha deliberato un aumento delle spese di pulizia scale a questa unità di 50 euro annuali. Vorrei sapere se è corretto.

R - La norma di riferimento è l'articolo 1123 comma 2, codice civile, secondo il quale «Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne». Di tale norma, per quanto attiene la pulizia delle scale, la giurisprudenza ha dato la seguente interpretazione stabilendo un principio oramai consolidato: «In tema di condominio negli edifici, le spese per la pulizia e l'illuminazione delle scale vanno ripartite tra i condomini non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare di tale parte comune, secondo il criterio fissato dall'articolo 1123, comma 2, applicando a tal fine per analogia, quale criterio idoneo ad esprimere la diversa utilità che da tale servizio ricavano i proprietari dei singoli piani, quello dell'altezza del piano, di cui al primo comma dell'articolo 1124 del codice civile, senza che possa attribuirsi rilevanza, invece, alla destinazione (abitativa o meno) delle singole unità immobiliari o consistenza dei nuclei familiari che utilizzano le unità immobiliari a destinazione abitativa» (Cassazione civile, 12 gennaio 2007).

Non è pertanto conforme a legge l'aumento forfettario di euro 50 annuali delle spese riferite alla pulizia delle scale.

NON C'E «SOLIDARIETA'» PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

da Sole 24 ore - risposta 648

D - Sono proprietario di cinque appartamenti a Roma, con una percentuale di proprietà del 16,66 per cento, insieme con due fratelli, e con mia madre, che ha una percentuale del 50 per cento.

Ognuno di noi risiede nel proprio appartamento, versando Imu e Tasi come abitazione principale. Nel caso che uno dei comproprietari non paghi Imu e Tasi per la quota di sua competenza, il Comune può chiedere la somma agli altri comproprietari?

R - Va innanzitutto precisato, con riferimento all'Imu, che la disciplina di legge prevede che ciascun contitolare sia tenuto al pagamento dell'imposta commisurata alla propria quota di possesso, e con riferimento alla propria situazione contributiva.

Non vi è, quindi, alcuna solidarietà tra possessori: se uno dei proprietari non versa l'imposta, il Comune può chiedere in accertamento la differenza dovuta solo al soggetto inadempiente.

Per la Tasi, invece, diversamente da quanto stabilito per l'Imu, la normativa di riferimento non menziona le quote di possesso: viene, infatti, qualificata come "unica obbligazione tributaria". Ciò significa che, tra i vari comproprietari, esiste una coobbligazione nell'assolvimento dell'imposta. Dunque, se il Comune in cui è localizzato l'immobile verifica un omesso (o un insufficiente) versamento dell'imposta dovuta, può rivolgersi per l'intero ammontare (o per l'intero ammontare della differenza) a uno qualsiasi o a tutti i comproprietari, a prescindere dalla quota di possesso di ciascuno. Il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera anche gli altri, fatto salvo il diritto di regresso di colui che ha pagato nei confronti degli altri.

PSICOLOGHE ASL - MATERNITA' PIENA

Per il Tribunale di Torino non è vietato il cumulo con l'importo percepito dall'azienda sanitaria

Il Sole 24 ore di lunedì 23 febbraio 2015 riporta una sentenza rivoluzionaria: Tribunale di Torino, sentenza (5 dicembre 2014 relatore Mancinelli) in contrasto con le attuali procedure: le psicologhe che hanno un rapporto di consulenza su base libero professionale a tempo indeterminato con la Asl,

hanno diritto all'indennità di maternità erogato dall'ente previdenziale (Enpap) oltre al diritto previsto dal contratto in convenzione del compenso per 14 settimane.

Infatti, secondo la sentenza, questa erogazione contrattuale da parte della Asl sarebbe diversa dall'indennità di maternità perché ha contenuto, natura e modalità di determinazione diversi, non provenendo da un ente previdenziale a cui è iscritta la professionista, ma quale corrispettivo della prestazione e prevista per un arco temporale inferiore, rientrando, inoltre, nelle norme di maggior favore contrattualmente prevista e espressamente fatta salva dall'articolo 1 comma 2 del DLgs 151/2001.

Ricordiamo che il Testo unico della maternità prevede alle lavoratrici in gravidanza il diritto al godimento dell'indennità di maternità per 5 mesi con divieto di cumulo con altre indennità di funzione analoga. Ma secondo il Tribunale di Torino tale divieto sarebbe applicabile solo per rapporti di lavoro subordinato e non in regime libero professionale.

La sentenza per ora vale solo per la ricorrente; riuscirà a capovolgere quanto viene tutt'ora attuato secondo l'interpello 22/2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede per le libere professioniste, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N. o strutture militari il diritto, inoltrando specifica domanda all'Ente di categoria, solo alla integrazione dell'indennità di maternità di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale?

AGENZIA DELLE ENTRATE - LE NOVITA' DEL 730 PRECOMPILATO

Domanda

Ho letto che da quest'anno sarà a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato. In cosa consiste? Quali saranno i vantaggi?

Risponde G.Mingione

A partire dal prossimo 15 aprile, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati, in una specifica area del proprio sito internet, il 730 precompilato, a cui sarà possibile accedere utilizzando il codice pin dei servizi telematici (Fisconline). Il modello, da trasmettere entro il prossimo 7 luglio, potrà essere accettato o modificato/integrato dal contribuente. Se presentato senza modifiche, direttamente oppure tramite il sostituto d'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri indicati nella dichiarazione (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) forniti da soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali). Se il 730 precompilato verrà presentato, con o senza modifiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati presso questi ultimi, tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati presenti in dichiarazione. Nella sezione del sito internet dedicata sarà possibile visualizzare, oltre al modello 730 precompilato, l'elenco delle informazioni attinenti al 730 precompilato disponibili presso l'Agenzia, con distinta indicazione dei dati inseriti e di quelli non inseriti, e relative fonti informative.

AGENZIA DELLE ENTRATE - 730 PRECOMPILATO: INDIVIDUATI I DESTINATARI, FISSATO I MODI E I TEMPI PER L'ACCESSO E LE REGOLE A TUTELA DELLA PRIVACY

Pronte le regole per l'accesso, a partire dal prossimo 15 aprile, al modello 730 precompilato da parte di contribuenti, datori di lavoro, Caf e intermediari. Dopo aver ottenuto il via libera del Garante per la Protezione dei dati personali, l'Agenzia delle Entrate fissa, con un provvedimento firmato dal Direttore, le modalità tecniche che consentiranno di accedere alla dichiarazione nel rispetto di stringenti standard a tutela della privacy. Individuati i contribuenti destinatari del 730

precompilato: lavoratori dipendenti e pensionati, che lo scorso anno hanno presentato il 730 (o il modello Unico con le caratteristiche del 730). Fissati i paletti per l'accesso da parte di sostituti d'imposta, Caf e professionisti: per ricevere i 730 precompilati degli assistiti dovranno acquisirne prima la delega e formulare online una specifica richiesta. I loro accessi saranno tracciati e l'Agenzia farà controlli sulla correttezza delle deleghe. Doppia via di ingresso per i cittadini che decideranno di gestire in autonomia la propria dichiarazione: potranno entrare nell'area autenticata sul sito dell'Agenzia sia con username e password Fisconline sia, in alternativa, con le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps. In ogni caso, il contribuente potrà sapere chi ha avuto accesso ai propri documenti tramite funzionalità dedicate, disponibili nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

I destinatari del 730 precompilato - Quest'anno, ad eccezione di alcuni casi particolari, sono destinatari del 730 precompilato i dipendenti e i pensionati che hanno presentato per il 2013 il modello 730 o il modello Unico (con le caratteristiche del 730) e per i quali il sostituto d'imposta ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2015. Insieme al 730 precompilato l'Agenzia fornisce al contribuente, o al suo delegato, l'elenco dei dati presi in esame e della relativa fonte informativa.

Canali cifrati, alert e controlli a campione a tutela della riservatezza - La sicurezza dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate è garantita dalla loro cifratura mediante meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità. A ulteriore garanzia, il Sistema di Gestione della Privacy è strettamente integrato con il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. Inoltre, gli accessi all'Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d'imposta, Caf e professionista abilitato saranno tracciati, mentre specifici alert segnaleranno comportamenti anomali o a rischio. L'Agenzia, inoltre, effettuerà verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull'idoneità delle misure di sicurezza adottate da parte di questi operatori che si impegneranno, con apposita dichiarazione, al rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati.

Accesso diretto o "indiretto", in sicurezza con pochi click anche pagamenti e rimborsi - Ciascun contribuente potrà scegliere se accedere alla proprio 730 precompilato direttamente oppure se delegare il proprio sostituto d'imposta, un Caf o un professionista abilitato. In caso di accesso diretto, al contribuente basterà inserire le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o quelle dispositive rilasciate dall'Inps. Una volta entrato nel sistema, dopo aver verificato i dati proposti dalle Entrate, potrà accettare, modificare o integrare la propria dichiarazione. Anche il contribuente che non ha un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (per esempio, chi ha perso il lavoro nel 2015), può accedere al 730 precompilato e, in tal caso, può versare le somme eventualmente dovute con l'F24, che sarà reso disponibile già compilato, oppure indicare il conto corrente bancario su cui ricevere l'eventuale rimborso. Il contribuente potrà, inoltre, consultare la dichiarazione presentata e l'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile, oltre che ricevere eventuali comunicazioni sul proprio 730 precompilato semplicemente inserendo un indirizzo di posta elettronica valido.

I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati cui è stata conferita delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web. A questo scopo, sarà sufficiente inviare il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati inerenti la delega ricevuta e alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell'accesso via web, richiedendo il download della singola dichiarazione. In questo caso, le Entrate invieranno il 730 precompilato richiesto in tempo reale. In questi casi, per evitare usi impropri del servizio, per formalizzare le richieste via web sarà inoltre necessario digitare un codice di sicurezza (captcha).

Deleghe con privacy tutelata e accessi tracciati - Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta acquisiranno le deleghe per l'accesso al 730 precompilato insieme alla copia del documento d'identità del diretto interessato, su carta o su formato elettronico.

Percorso più rapido per chi possiede utenza e password personali per accedere al sistema informativo aziendale del sostituto: il contribuente in possesso delle credenziali, infatti, potrà utilizzarle per conferire la delega.

L'autorizzazione all'accesso dovrà contenere codice fiscale e dati anagrafici del contribuente, anno d'imposta cui si riferisce il 730 precompilato e data di conferimento della delega, indicazione che l'autorizzazione si estende anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione.

Le deleghe acquisite dovranno essere riportate in un registro cronologico ad hoc, che indica numero progressivo e data della delega, codice fiscale e dati anagrafici del delegante, estremi del suo documento d'identità. A questo proposito, ogni struttura individuerà uno o più responsabili per la gestione delle deleghe.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli anche presso le sedi di sostituti, Caf e professionisti delegati. Inoltre, richiederà a campione copia delle deleghe e dei documenti d'identità indicati nelle richieste d'accesso: in caso di controllo, i soggetti autorizzati saranno chiamati a trasmettere i documenti richiesti entro 48 ore, via posta elettronica certificata. A piena garanzia della privacy, il contribuente potrà visualizzare l'elenco di coloro che accedono ai documenti tramite una funzionalità dedicata nella propria area autenticata oppure all'interno del cassetto fiscale.

Invio dal 1° maggio per chi presenta direttamente il 730 precompilato - A partire dal 1° maggio i cittadini interessati potranno inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata. Entro cinque giorni otterranno la ricevuta con il numero di protocollo telematico del file inviato. Sarà poi compito delle Entrate rendere disponibili ai sostituti d'imposta i risultati contabili delle dichiarazioni, per il riconoscimento del rimborso o per l'effettuazione delle trattenute direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.

Nel caso in cui non sia possibile fornire al sostituto il risultato contabile, l'Agenzia informerà il contribuente sia tramite un avviso nell'area autenticata, sia via email.

Qualora, invece, il sostituto che riceve il risultato contabile non sia tenuto ad effettuare operazioni di conguaglio, comunicherà in via telematica all'Agenzia il codice fiscale dell'interessato. In queste due ipotesi, il cittadino potrà, sempre attraverso l'area autenticata dei servizi telematici dell'Agenzia, presentare un 730 integrativo modificando esclusivamente i dati del sostituto d'imposta o indicandone l'assenza o, in alternativa, rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento n. 25992 del 23.02.2015
(documento 061)**

DALLA CASSAZIONE

Cassazione: giustificazione del congedo per gravi motivi familiari

Il datore di lavoro non può negare il congedo per lutto di un familiare, così come stabilito dall'articolo 4, comma 1, della Legge n. 53/2000.

Viceversa, il datore di lavoro ha la facoltà di concedere, o meno, il congedo per "gravi e documentati motivi familiari", in quanto detto congedo deve prevedere una specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro e non può essere usufruita dal lavoratore senza la prevista richiesta e autorizzazione datoriale.

Legittimo dunque il licenziamento, per assenze ingiustificate, di un lavoratore che, in forza di un "allargamento" delle specifiche previste esclusivamente per il lutto di un familiare, si era assentato,

in più occasioni con la scusa di “gravi motivi” senza richiedere la preventiva autorizzazione e senza alcuna verifica sulla giustificazione addotta.

Corte di Cassazione - sentenza numero 2803 del 12 febbraio 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 2803 del 12.02.2015
(documento 062)**

ARAN - RSU COMPARTI P.A.

L'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2015, il comunicato, contenente il Contratto collettivo quadro per le modifiche all'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.

**AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

COMUNICATO

Contratto collettivo quadro per le modifiche all'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.

In data 9 febbraio 2015 alle ore 15,00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparri ...Firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL ...Firmato

CISL ...Firmato

UIL ...Firmato

CGU-CISAL ...Firmato

CONFSAI ...Firmato

UGL ...Assente

CSE ...Firmato

USB ...Firmato

USAE ...Firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.

Art. 1. - Elettorato attivo e passivo

1. L'art. 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007, e' sostituito dal seguente:

«1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).

3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa

5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.»

Art. 2. - Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati.

2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.

3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.

4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998.

5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 - Parte Prima - ACQ del 7 agosto 1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.

6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013.

Art. 3. - Durata e sostituzione nell'incarico

1. L'art. 7 (Durata e sostituzione nell'incarico) - Parte I - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità».

2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU.

Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.»

Art. 4. - Adempimenti

1. Il comma 3 dell'art. 12 Parte I dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.»

Art. 5.- Norme particolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero e' assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicita' della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

Allegato

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla sottoscrizione definitiva del presente CCNQ, al fine di redigere un testo coordinato delle norme contenute nell'ACQ 7 agosto 1998 e nelle successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse quelle definite con la presente ipotesi di CCNQ.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano che costituisce caso di decadenza automatica di componente RSU la cessazione, per qualsiasi causa, del sottostante rapporto di lavoro o di servizio.

UNIVERSITA' - RIENTRO DALL'ESTERO SENZA TEST: L'ENNESIMA SENTENZA DICE SI' di Marco Malagutti da DoctorNews del 26 febbraio 2015

Per essere trasferiti in una università italiana dall'estero non è necessario sostenere il test di ammissione. Lo ha stabilito l'ennesima sentenza favorevole a uno studente, che, dopo aver frequentato i primi anni di odontoiatria all'Università di Tirana aveva fatto richiesta di trasferimento all'ateneo Magna Grecia di Catanzaro, che però aveva rifiutato la sua domanda. L'ultimo di una lunga serie di casi analoghi che, come sottolinea il segretario generale Fnomceo Luigi Conte, conferma il «ruolo destabilizzante della magistratura» che, del resto «ha buon gioco tenuto conto di una legislazione farraginoso e contraddittoria». E sta qui, secondo il rappresentante dell'ordine dei medici il nodo cruciale. Nel caso specifico è stato annullato l'intero regolamento accademico in base al quale la condizione per accettare una richiesta di uno studente che arriva dall'estero è quella di avere il posto disponibile per l'anno in questione e che il curriculum con esami sostenuti, crediti acquisiti e caratteristiche dell'offerta formativa dell'ateneo di provenienza, venga valutato idoneo dell'ateneo richiesto. «La mancanza di una politica gestionale coerente rende possibile l'incursione della magistratura» riprende Conte. «Un intervento sotto certi aspetti anche legittimo. Quello che manca è l'azione dei ministeri competenti, il Miur nella fattispecie, che noi evochiamo da tempo. Il percorso è più o meno sempre lo stesso. C'è il parere della magistratura, la risposta dell'Università e poi il Tar che annulla la scelta dell'ateneo e impone la sua. Per questo servono confini e regole precise» conclude il segretario Fnomceo «che facciano chiarezza e diano certezze. Ed è solo il Miur che può darle».

PENSIONI e LAVORO IN NERO

Si legge su Italia Oggi di venerdì 27 febbraio 2015 che 4 lavoratori su 10 sono irregolari (77 mila su 328 lavoratori totalmente in nero!). Nel 2014 l'ammontare complessivo dei contributi e premi evasi (accertati e oggetto di recupero) è pari a 1,508 miliardi di euro. Evasione di contributi e tasse!....

Con questi dati non ci si lamenti poi di pensioni basse, bassissime e si pretenda la “solidarietà” di coloro che sempre hanno contribuito con fior di trattenute alla costruzione di un trattamento di pensione dignitoso....

E non si prendano a pretesto i mini trattamenti economici di pensione per discorsi demagogici popularistici per balzellare ulteriormente i pensionati che hanno versato fior di contributi per la loro pensione e continuano a versare fior di tasse per Stato, Regioni, Comuni.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO E' PRESTAZIONE

AUTONOMA di Ennio Grassini da DoctorNews del 26 febbraio 2015

L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.

Il medico ha il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili.

AGENZIA ENTRATE - CHIARIMENTI SU VISTO CONFORMITA' SU 730 PRECOMPILATO

Con la circolare n. 7/E, l'Agenzia delle entrate fornisce nuove istruzioni per Caf, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che rilasciano il visto di conformità sulle dichiarazioni, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (Dlgs n. 175/2014): una pratica bussola per orientarsi tra gli adempimenti preventivi e i principali controlli da svolgere, in vista della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Chi può apporre il visto sul 730 - La circolare specifica che il visto di conformità sul 730 può essere rilasciato solo dai Caf e dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro, e non anche dai periti ed esperti iscritti negli elenchi delle camere di commercio. In ogni caso, le Entrate ricordano che i professionisti che intendono apporre il visto di conformità devono darne comunicazione alle Entrate. Una volta presentata la comunicazione, il professionista può immediatamente prestare assistenza fiscale. L'Agenzia precisa che per la specifica attività di assistenza sui 730, i professionisti non possono avvalersi di una società di servizi e che, nel caso di associazione professionale, ogni singolo professionista che intenda rilasciare il visto deve essere personalmente abilitato.

Per il 730/2015 abilitazioni entro il 7 luglio - Caf-impresе e Caf-dipendenti possono svolgere l'attività di assistenza fiscale in seguito all'autorizzazione della Direzione regionale delle Entrate competente. Per apporre il visto sul 730, è necessario essere abilitati alla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni precompilate e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni. I professionisti abilitati dopo il 7 luglio 2015 (ultima data per presentare i 730), potranno prestare assistenza fiscale solo a partire dal 2016.

Le novità in materia di controllo e assistenza fiscale - I Caf e i professionisti che rilasciano il visto di conformità sul 730 non devono verificare la correttezza dei redditi indicati dal contribuente, salvo quelli di lavoro indicati in dichiarazione, che devono corrispondere a quanto esposto nelle certificazioni (Cu). Inoltre, per quanto riguarda i controlli che Caf e professionisti devono effettuare in relazione alle dichiarazioni Iva, alle richieste di rimborso Iva infrannuale e a tutte le altre dichiarazioni dei redditi, il documento di prassi conferma quanto illustrato rispettivamente nelle circolari n. 57/E del 2009 e 28/E del 2014.

Un mese in più per fornire chiarimenti - La circolare chiarisce che a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015, Caf e professionisti avranno 60 giorni di tempo per trasmettere

telematicamente la documentazione richieste dall'Agenzia. Entro i successivi 60 giorni, l'Amministrazione finanziaria comunicherà l'esito del controllo e i motivi per cui ha rettificato i dati contenuti in dichiarazione, in modo da permettere ai Caf e ai professionisti di fornire ulteriori chiarimenti.

Polizze assicurative - I Caf e i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono adeguare il massimale della polizza per la copertura dei rischi derivanti dall'assistenza fiscale (stabilito dal decreto semplificazioni in tre milioni di euro), prima dell'apposizione del visto, anche se la polizza stessa non era ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto. Solo in caso di visto di conformità sulla dichiarazione 730, la polizza deve essere integrata anche con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (rilascio di visto infedele). Per mantenere l'abilitazione, il requisito della copertura assicurativa deve permanere nel tempo; pertanto il professionista deve trasmettere alla Direzione regionale competente una copia del rinnovo della polizza assicurativa o l'attestato di quietanza di pagamento.

Se il visto è infedele - La circolare chiarisce che le responsabilità in capo al Caf o al professionista sono limitate al solo visto infedele, e non ai comportamenti di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Inoltre, se il Caf o il professionista riscontrano errori sul visto, sono tenuti ad avvisare il contribuente e a presentare una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata prestata assistenza, anche senza il consenso di quest'ultimo. La responsabilità degli intermediari è, in questi casi, limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. L'Amministrazione finanziaria ha, infine, il potere di sospendere o di revocare l'abilitazione ai professionisti che hanno commesso gravi e ripetute inadempienze, ad esempio l'alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del due, cinque e otto per mille.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n.7E del 26.02.2015
(documento 063)**